



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

romas

IL PRESIDENTE

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni
Tributarie Regionali e Provinciali e delle
Commissioni Tributarie di I° e II° di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Controllo di gestione

**Oggetto: Quinto "Laboratorio sul processo tributario" in collaborazione con la
Corte Suprema di Cassazione – Roma 24 marzo 2020.**

Sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it), sezione Seminari e Corsi di Formazione, saranno pubblicate le schede tecniche e illustrative delle tematiche trattate nei questionari e che saranno oggetto di discussione nel corso del predetto incontro.

La partecipazione all'evento, da tenersi a Roma presso la Suprema Corte di Cassazione in data 24 marzo 2020, aperta a tutti i Giudici Tributarî, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza ai fini concorsuali e sarà certificata mediante consegna di un attestato di partecipazione.

Le SS.LL. disporranno la sollecita comunicazione della presente e dei relativi allegati a tutti i componenti della Commissione di appartenenza anche per le vie brevi, via e-mail o via fax, dando a questo Consiglio assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Si fa espresso invito ai giudici di consegnare i questionari alle segreterie delle Commissioni tributarie di organica appartenenza entro la data del 10 marzo c.a.

Si fa espresso invito alle segreterie delle Commissioni tributarie di inoltrare alla segreteria di questa Commissione III i questionari consegnati dai giudici entro il 13 marzo c.a..

Le SS.LL. inviteranno i Presidenti dei collegi giudicanti a differire le date delle udienze dei componenti che hanno chiesto di partecipare al suddetto seminario, disponendo, in alternativa la sostituzione dei medesimi.

I giudici interessati che intenderanno partecipare al seminario, dovranno far pervenire la loro adesione compilando lo schema di domanda allegato, **entro il 20 marzo 2020**, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via e-mail **nsd.cpgt.protocollo@finanze.it** o **ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it** (pec) o tramite Fax al nr. 06 4440729.

Allegati n.3

- Domanda di partecipazione
- Lettera di accompagnamento questionari
- Questionario V Laboratorio tributario

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

**Domanda di partecipazione
da inviare entro il 20 marzo 2020 via e-mail a:
nsd.cpgt.protocollo@finanze.it (non abilitata a ricevere PEC) o
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it (PEC)
o a mezzo fax al numero 064440729**

**specificando nell'oggetto:
Corte Suprema di Cassazione 24 marzo 2020 Cognome e Nome**

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a il _____ a _____ prov. _____
Residente via/piazza _____ C.a.p. _____
Comune _____ prov. _____
E-mail _____ tel. _____
fax _____ Cell _____ Commissione di _____
con l'incarico di _____
Estremi documento di riconoscimento nr. _____

CHIEDE

**di partecipare al QUINTO Laboratorio in materia tributaria che si terrà il 24
marzo 2020 a Roma presso la Corte Suprema di Cassazione**

Data

Firma



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio III Programmazione Formazione e
Aggiornamento Professionale

Il Presidente

Stimatissimi Colleghi,

Il presente questionario, redatto nell'ambito dell'attività della Scuola Superiore della Magistratura (struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione) in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si propone di raccogliere, a puri fini di riflessione scientifica, gli orientamenti dei giudici tributari di merito in ordine ad alcune tematiche relative alle notifiche nel procedimento e nel processo tributari. Mi preme specificare che non è un test sulle vostre conoscenze della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione in materia di notificazione.

Il questionario è anonimo e non deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti.

La risposta deve riflettere esclusivamente l'orientamento personale del compilatore, indipendentemente dalla posizione espressa al riguardo dalla giurisprudenza della Commissione di appartenenza e della Corte di Cassazione.

Il questionario compilato andrà consegnato entro il termine del 10 marzo p.v. alla segreteria della propria Commissione, la quale provvederà al successivo inoltro al Consiglio di Presidenza.

I risultati saranno illustrati e discussi nel corso della quinta edizione del Laboratorio sul processo tributario, che si terrà il 24.3.2020 presso la Suprema Corte di Cassazione, cui si invita sin d'ora a partecipare.

Francesco LUCIFORA



Laboratorio sul processo tributario

Questionario in tema di istituti deflattivi del contenzioso

Premessa

Il presente questionario, redatto nell'ambito dell'attività della Scuola Superiore della Magistratura (struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione) in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si propone di raccogliere, a puri fini di riflessione scientifica, gli orientamenti dei giudici tributari di merito in ordine ad alcune tematiche relative all'autotutela, al ravvedimento operoso, alla conciliazione giudiziale, all'accertamento con adesione e ad altri istituti deflattivi previsti dalla normativa tributaria.

Il compilatore a sua volta potrà, utilizzando gli spazi appositamente previsti, sottoporre al Gruppo di lavoro quesiti attinenti a questioni di interesse generale non comprese tra quelle riportate nella scheda.

Il questionario è anonimo e non deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti.

La risposta deve riflettere l'orientamento personale del compilatore, indipendentemente dalla posizione espressa al riguardo dalla giurisprudenza della Commissione di appartenenza e della Corte di Cassazione.

Il questionario compilato andrà consegnato entro il termine del 7 marzo p.v. alla segreteria della propria Commissione, la quale provvederà al successivo inoltro al Consiglio di Presidenza.

I risultati dei questionari e le tematiche ulteriori proposte dai compilatori saranno esaminati e discussi nel corso della quinta edizione del Laboratorio sul processo tributario, che si terrà il 24.3.2020 presso la Suprema Corte di Cassazione, cui si invita sin d'ora a partecipare.

Parte I – Il potere di autotutela tributaria (art. 2-quater D.L. n. 564/1994 conv. dalla L. n. 656/1994; d.m. n. 37/1997).

1) Il diniego di autotutela può essere impugnato davanti alle Commissioni Tributarie?

- a) sì, sempre; ☐
- b) no, in quanto non è un atto impugnabile; ☐
- c) no, in quanto va impugnato davanti al Giudice Amministrativo. ☐

2) Il silenzio-rifiuto su una istanza di autotutela può essere impugnato davanti alle Commissioni Tributarie?

- a) sì sempre; ☐
- b) no, in quanto non è un atto impugnabile; ☐
- c) no, in quanto va impugnato davanti al Giudice Amministrativo; ☐

3) Il nuovo provvedimento emesso in via di autotutela dall'Amministrazione Finanziaria su istanza del contribuente può essere impugnato davanti alle Commissioni Tributarie?

a) *sì sempre;* ☐

b) *no;* ☐

c) *sì, salvo che l'atto precedente non fosse già divenuto definitivo.* ☐

4) Il giudicato di rigetto per motivi di rito di un ricorso del contribuente avverso un atto impositivo è ostativo al successivo annullamento del medesimo atto in via di autotutela?

a) *sì;* ☐

b) *no.* ☐

Quesito che si intende sottoporre:

Parte II – L'accertamento con adesione (D. Lgs. n. 218/1997).

1) È possibile proporre da parte del contribuente che abbia accettato un accertamento con adesione un'istanza di rimborso di quanto a suo avviso versato in eccedenza per un errore che avrebbe viziato la sua adesione?

a) sì; ☐

b) no; ☐

c) altro, da indicare:

2) Il contribuente che, in seguito ad accertamento con adesione, abbia omesso il versamento alla scadenza anche di una sola delle rate successive alla prima decade dal beneficio della rateizzazione, rendendo legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedotti i versamenti già eseguiti?

a) sì; ☐

b) no; ☐

c) altro, da indicare:

3) La sospensione per 90 giorni del termine ordinario di impugnazione dell'atto impositivo conseguente alla presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria?

a) sì; ☐

b) no. ☐

4) Sussiste il litisconsorzio necessario fra società di persone e soci quando in discussione è l'accertamento notificato al socio dopo che la società ha consolidato l'accertamento con adesione?

a) sì; ☐

b) no. ☐

Quesito che si intende sottoporre:

Parte III – Il ravvedimento operoso (D. Lgs. n. 472/1997).

1) Successivamente al ravvedimento operoso il contribuente può ottenere a titolo di rimborso quanto versato assumendone il carattere indebito

- a) *sì, solo le somme corrisposte a titolo di imposta;* ☐
- b) *sì, solo le somme corrisposte a titolo di sanzioni;* ☐
- c) *sì, sia le somme corrisposte a titolo di imposta che quelle corrisposte a titolo di sanzioni;* ☐
- d) *no, in nessun caso.* ☐

2) È possibile un ravvedimento parziale purché siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente?

- a) *sì;* ☐
- b) *no.* ☐

3) La notifica di un avviso di recupero di crediti di imposta o di un avviso di irrogazione di sanzioni opera come preclusione al ravvedimento operoso?

- a) *sì;* ☐
- b) *no.* ☐

4) È possibile esperire il ravvedimento operoso in presenza di una dichiarazione fraudolenta?

- a) *sì;* ☐
- b) *no.* ☐

Quesito che si intende sottoporre:

Parte IV – La definizione agevolata delle sanzioni (D. Lgs. n. 472/1997).

1) Il procedimento di definizione agevolata delle sanzioni previsto dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 si applica:

- a) *a tutti gli atti impositivi che contengono addebiti per sanzioni amministrative tributarie;* ☐
- b) *alle sole sanzioni ingiunte con apposito atto motivato di contestazione contenente gli elementi indicati nel comma 2 del medesimo art. 16.* ☐

2) In caso di controllo automatico ex articoli 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972, se non risulta pervenuta la comunicazione prevista dai commi 3 di tali articoli, le sanzioni iscritte a ruolo per omesso o ritardato pagamento di tributi risultanti dalle relative liquidazioni:

- a) *non possono essere definite con il pagamento di un terzo del loro ammontare;* ☐
- b) *possono essere definite con il pagamento delle somme ridotte entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento contenente la liquidazione;* ☐
- c) *altro, da indicare:*

3) Nel maggior termine (90gg.) previsto in caso di avvio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente può ancora avvalersi dell'acquiescenza all'avviso di accertamento o della definizione delle sole sanzioni?

- a) *sì;* ☐
- b) *no.* ☐

4) Il beneficio della riduzione delle sanzioni di cui all'art. 15, co. 1, D. Lgs. n. 218/1997 può applicarsi in casi di acquiescenza parziale ad un accertamento?

- a) *sì;* ☐
- b) *no;* ☐
- c) *sì, ma solo per le parti dell'accertamento che hanno rilievo autonomo.* ☐

Quesito che si intende sottoporre:

Parte V – La conciliazione (art. 48, D. Lgs. n. 546/1992).

1) Il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per la presentazione dell'istanza di conciliazione:

- a) *è un termine perentorio;* ☐
- b) *non è un termine perentorio.* ☐

2) La Commissione tributaria può sindacare il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti?

- a) *no, mai;* ☐
- b) *sì, sempre;* ☐
- c) *sì, solo nel caso di manifesta irragionevolezza;* ☐
- d) *altro, da indicare:*

3) Può rilevare l'errore commesso in sede di conciliazione?

- a) *no, mai;* ☐
- b) *sì, sempre;* ☐
- c) *sì, se riconoscibile;* ☐
- d) *altro, da indicare:*

4) Le misure cautelari originariamente adottate dall'ente impositore, successivamente alla conciliazione intervenuta tra le parti:

- a) *mantengono la loro efficacia;* ☐
- b) *vengono meno.* ☐

Quesito che si intende sottoporre: